

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Sezione I bis

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Sunto del Ricorso n° 8812/2019 R.G.

FATTO

Il ricorrente, sig. Marco Antonio Minuto, previa presentazione di regolare domanda di partecipazione, prendeva parte al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, indetto con Bando di cui al D.M. n. 5140 del 06/11/2008.

Espletate le prove concorsuali previste ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, veniva approvata la graduatoria generale finale della procedura, nella quale il sig. Minuto si posizionava, quale idoneo non vincitore, al n. 7243 (Allegato A), collocandosi poi nella graduatoria finale posti non riservati (Allegato B4) al n. 4965.

Con nota prot. n. 460/17340 del 15.01.2019, il ricorrente veniva invitato a presentarsi al fine di sottoporsi all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008, per procedere alla successiva assunzione in servizio.

Il sig. Minuto, pertanto, si sottoponeva alle visite mediche a cura di apposita Commissione nominata, ed all'esito delle stesse, tuttavia, a mezzo dell'impugnato Decreto, ne veniva disposta l'esclusione dal concorso a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, a cagione del seguente riportato giudizio di non idoneità: “Deficit statura (cm 160,5). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, comma 1. D.P.C.M. 22.07.1987, n. 411, art. 3, c. 2”.

DIRITTO

Violazione della Legge n. 2/2015 e del D.P.R. n. 207/2015 - Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione del principio di non discriminazione e di uguaglianza - Violazione del Bando di Concorso - Eccesso di potere per travisamento della realtà ed erroneità - Contraddittorietà manifesta - Difetto di istruttoria e di motivazione.

I.1 La determinazione di esclusione dal concorso assunta nei confronti del ricorrente si palesa illegittima ed illogica, oltre che del tutto immotivata, poiché attuata in riferimento ad una normativa, richiamata nel bando di concorso (art. 2, co. 1, lett. D, anch'esso illegittimo in parte qua), ormai superata ed inapplicabile, in quanto non più vigente.

Per quanto d'interesse, difatti, l'art. 1, comma 1, del D.M. 11/03/2008 n. 78 prevedeva quale requisito d'idoneità per l'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco il rispetto del "limite di altezza di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 n. 411 (...)".

A sua volta, il richiamato art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411 disponeva che: "per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65".

Proprio in ragione di tali disposizioni normative, la Commissione Medica riteneva inidoneo l'odierno ricorrente a causa del mancato rispetto dei requisiti di statura (cm 160,5).

Senonché, la Legge n. 2/2015 ed il relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n. 207/2015, hanno eliminato – per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del comparto Difesa e Sicurezza (tra cui rientra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – il requisito dell'altezza minima stabilito dalla previgente disciplina regolamentare.

In specie, l'art. 1, co. 3, della legge n. 2/2015 e l'art. 6, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 207/2015 hanno espressamente disposto - a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. medesimo (pubblicato in GURI il 29 dicembre 2015) - l'abrogazione dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 411/1987, che prevedeva, per l'appunto, il requisito della statura non inferiore a 1,65 m.

L'art. 6, co. 2, del D.P.R. n. 207/2015, inoltre, prevede, una clausola generale di inapplicabilità delle disposizioni che contengono limitazioni all'arruolamento/immissione in servizio in ragione di limiti di altezza, stabilendo che "non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco".

Ne consegue che, alla data di espletamento degli accertamenti di idoneità psico-fisica sull'odierno ricorrente, non era più legittimamente applicabile dall'Amministrazione alcuna disposizione regolamentare o amministrativa contenente limiti di altezza minima.

Pertanto, nel caso in esame, l'Amministrazione non avrebbe potuto e dovuto valutare l'idoneità del candidato in base all'ormai abrogato e vetusto D.P.C.M. n. 411/1987, senza che di tale scelta valutativa, peraltro, sia stata nemmeno esplicitata specifica ragione giustificativa.

Di conseguenza, l'Amministrazione ha chiaramente errato nel disporre l'esclusione del sig. Minuto per deficit di altezza, essendo il requisito della statura minima ormai non più vigente ed, anzi, espressamente abrogato (sin dal 2016) alla data dell'accertamento dei requisiti (i.e. 2019).

Anche se il concorso è stato effettuato nel 2008, difatti, l'arruolamento del ricorrente è avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina e l'esistenza dei requisiti fisici richiesti doveva essere valutata secondo le norme vigenti attualmente.

I.2 Le superiori osservazioni trovano ulteriore conforto nelle stesse previsioni della *lex specialis* del concorso in esame.

L'art. 1, comma 2, del bando, difatti, dispone che il “requisito dell'idoneità psicofisica ed attitudinale [...] dovrà essere posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica” e non, come nel caso degli altri requisiti, “alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione”.

In sostanza, per il requisito dell'idoneità psico-fisica, la stessa normativa di concorso dispone una deroga espressa al principio generale secondo cui i requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento di presentazione della, al fine, invero, di garantire che il personale reclutato sia idoneo secondo parametri attuali e prossimi rispetto al momento dell'immissione in ruolo.

Lo stesso art. 9, del resto, proprio in tema di accertamento dei requisiti di idoneità psico – fisica ed attitudinale, prevede che i candidati siano sottoposti alle visite, pur sempre, “ai sensi della normativa vigente” (cfr. altresì art. 5, comma 1, D.M. 18 settembre 2008, n. 163, con riferimento alla normativa in vigore alla data dell'accertamento).

I.3 Né pare assumere pregio, nella fattispecie, il riferimento alla normativa transitoria contenuta nel comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 2/15.

Il legislatore, difatti, ha previsto che le procedure concorsuali, in essere prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri valutativi previsti dall'indicata normativa, utilizzino i criteri di misurazione già presenti nell'Ordinamento.

Nel caso di specie, tuttavia, il concorso si è definito ed è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva diversi anni prima, poi mantenuta vigente solo in forza di varie susseguenti leggi finanziarie.

Di tal ché, a ben vedere, la fattispecie in questione esula dalla sfera di applicazione del citato comma 4, contenente la previsione transitoria contenuta nella citata Legge n. 2/15 cit.

La P.A., invero, ha agito in applicazione dell'art. 14 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521, il quale espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il potere/dovere dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione.

Si tratta, dunque, di un nuovo ed ulteriore accertamento fisico del candidato, in aggiunta ed in un momento molto posteriore rispetto a quelli già effettuati nell'ambito della procedura selettiva, svolto dalla P.A. in applicazione di una normativa primaria, assolutamente estraneo alla originaria previsione del bando, disciplinante la *lex specialis* di un concorso, oramai definito e concluso da oltre un decennio con la pubblicazione della graduatoria (cfr. ex multis T.A.R. Roma, Sez. I bis, Ord. 21/05/2019 n. 2916; Sent. 08/03/2019 n. 3129).

Lo stesso scorrimento della graduatoria di concorso, d'altro canto, in sé integra una vicenda successiva ed estranea al completamento della procedura concorsuale, che rinviene il suo epilogo nella formazione della graduatoria.

In tal senso, quindi, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, sulla scorta del principio fondamentale e generale secondo cui *tempus regit actum*, deve ritenersi che non assuma rilievo decisivo nemmeno il disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 207/2015, ai sensi del quale “le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data successiva alla sua entrata in vigore”, in considerazione del già evidenziato avvenuto superamento della fase strettamente concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Ord. 04.05.2018 n. 1937).

Né, per altro verso, può diversamente sostenersi che il requisito in contestazione doveva essere valutato alla stregua della normativa applicabile, *ratione temporis*, al momento di indizione della procedura selettiva in esame, in quanto, come chiarito anche dal Consiglio di Stato e già sottolineato, il bando di concorso in esame opera “un rinvio mobile e non fisso alla disciplina regolamentare che stabilisce il possesso dei requisiti psico-fisici per l'accesso al Corpo dei Vigili del Fuoco, disciplina che non rimane quindi cristallizzata al momento di indizione della procedura e di partecipazione alla gara” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2015, n. 4017).

I.4 Non pare in ogni caso applicabile al caso di specie, d'altronde, nemmeno la ratio sottesa alla previsione della norma transitoria citata, di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 2017/2015, che, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, è stata introdotta “al fine di evitare – relativamente a procedure concorsuali già in corso di espletamento – la sovrapposizione tra la data di efficacia dell'emanando regolamento e quella della valutazione dei requisiti”.

Senonché, nel caso in esame:

- la procedura selettiva per cui è causa si è conclusa con graduatoria definitiva nel 2010, ossia ben prima dell'entrata in vigore del citato D.P.R., con la conseguenza che essa non rientra tra le procedure concorsuali “in corso di espletamento” cui rimanda detta disciplina transitoria;

- l'odierno ricorrente, inoltre, è stato sottoposto alle visite mediche nel marzo 2019, ossia ben 3 anni dopo l'entrata in vigore del medesimo D.P.R., con la conseguenza che non sussiste nemmeno la segnalata esigenza di scongiurare la “sovrapposizione tra la data di efficacia dell'emanando regolamento e quella della valutazione dei requisiti”.

Diversamente opinando, viceversa, l'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2015, si porrebbe in evidente ed insanabile contrasto con la norma transitoria primaria, già citata, di cui alla Legge n. 2 del 2015, art. 1, comma 4, la quale ha espressamente ed univocamente individuato il momento in cui è da considerarsi

abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 411 del 1987, ancorandolo all'entrata in vigore del citato regolamento attuativo (e dunque al 13/01/2016).

Verrebbe frustrata, altrimenti, la stessa esigenza esplicitata in apertura dal Legislatore all'art. 1, comma 3, della medesima Legge n. 2/2015, nell'individuare i parametri fisici per il reclutamento del personale, vale a dire "evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento".

Non può ammettersi, pertanto, pur dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, che si continui a prevedere una barriera d'accesso per l'altezza del candidato, al cospetto di nuove assunzioni e, quindi, a perpetrare una evidente discriminazione e disparità di trattamento che, invece, il Legislatore ha voluto fortemente stigmatizzare, abrogando tale limite.

Non può consentirsi, pertanto, che una tale previsione discriminatoria, di cui al D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, continui ad essere attuata, come invece pretenderebbe l'Amministrazione, ponendosi altrimenti in palese ed indiscusso contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 97 e 3 della Carta Costituzionale.

I.5 Nella fattispecie, infine, può altresì ritenersi si sia in presenza di una procedura di assunzione "eccezionale e straordinaria", per la quale il legislatore ha deciso di ricorrere ad una graduatoria particolarmente risalente, non come si trattasse di un fisiologico scorrimento soggetto agli ordinari modi della provvista di personale delle Amministrazioni dello stesso, bensì per effetto di una espressa ed autonoma determinazione del legislatore, che – avendone esso solo il potere – sottrae siffatto utilizzo alle regole generali valevoli in materia e configura una procedura di assunzione assolutamente "straordinaria, eccezionale e derogatoria" (cfr. art. 1, commi 389 e 390, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145).

Anche per effetto di tale intervento legislativo, dunque, non è nemmeno più possibile ravvisare un continuum tra bando originario, relativa graduatoria approvata nel 2010 e assunzioni da effettuare nel 2019 attingendo alla graduatoria medesima, con la conseguenza che è alla data di entrata in vigore della norma che va, in alternativa, riferito il possesso dei requisiti di idoneità richiesti e che si verifica quella "cristallizzazione" degli stessi, ai fini della così disposta assunzione straordinaria.

Nessuna ultrattività, viceversa, poteva essere attribuita alle precedenti disposizioni, come invece ritenuto dall'Amministrazione resistente, ormai definitivamente sostituite da queste nuove fonti normative e regolamentari (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent. 12/07/2018 n. 4287).

Conclusioni

Il ricorrente chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito, previa idonea tutela cautelare, voglia:

- annullare i provvedimenti impugnati, se del caso previa disapplicazione degli atti indicati in epigrafe;
- accertate e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere convocato per l'assunzione in servizio;
- condannare l'amministrazione, ai sensi dell'art. 34 c. 1 lett. c) cpa, all'adozione delle misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte dal ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Reggio Calabria/Roma, 08 giugno 2019

avv. Alessandro Alati